In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 33321/2026
Roma, lì, 10/09/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da		
UGO BELLINI	- Presidente -	Sent. n. sez. 601/2026
BRUNO GIORDANO		UP - 12/05/2026
ATTILIO MARI		R.G.N. 3965/2026
ANNA LUISA ANGELA RICCI		
DANIELA DAWAN	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da: [redacted] e [redacted]

avverso la sentenza del 20/06/2025 della Corte d'appello di Perugia

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Dawan;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità per il ricorso di [redacted] e l'annullamento della sentenza senza rinvio limitatamente alla posizione di [redacted]

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52
Firmato Da: DANIELA DAWAN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 30294ab02a4d019f

RITENUTO IN FATTO

1. La vicenda trae origine dalla sentenza del Tribunale di Macerata del 17 settembre 2019, che aveva affermato la responsabilità degli imputati per il delitto di violenza sessuale di gruppo in danno delle sorelle [redacted] e, quanto a [redacted] per ulteriori episodi di violenza sessuale ai danni di [redacted] infraquattordicenne all'epoca dei fatti. La decisione era stata confermata dalla Corte di appello di Ancona con la sentenza del 03/05/2022. Investita dei ricorsi per cassazione, la Terza Sezione di questa Corte, con la sentenza n. 6557 del 19 luglio 2023, aveva annullato la pronuncia di secondo grado con rinvio rilevando un'insufficiente e talora contraddittoria motivazione in ordine alla ricostruzione complessiva della vicenda, alla corretta scansione cronologica degli episodi, alla verifica della percezione del dissenso da parte degli imputati e, con specifico riferimento alla posizione di [redacted] alla valutazione della sua effettiva presenza e partecipazione ai fatti, anche alla luce degli elementi relativi al suo stato di salute.

1.1. La Corte di appello di Perugia, quale giudice del rinvio, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Macerata - previa riqualificazione ai sensi degli artt. 110, 609-*quater*, cod. pen. dei fatti rispettivamente contestati al capo A), nonché ai sensi dell'art. 609-*quater*, cod. pen. dei fatti contestati ai capi C) e D) della rubrica-, ha assolto il [redacted] e il [redacted] limitatamente alle condanne descritte al capo A) tenute in danno di [redacted] (con revoca delle correlative statuizioni civili); ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati per i fatti di cui al capo A) limitatamente alle condotte in danno di [redacted] nonché nei confronti del solo [redacted] in ordine ai fatti di cui ai capi C) e D), come riqualificati, perché estinti per intervenuta prescrizione; ha rideterminato la pena nei confronti del [redacted] relativamente al reato di cui al capo B). Ha confermato nel resto.

2. Avverso la sentenza del giudizio rescissorio propongono ricorso gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori.

3. Il ricorso di [redacted] consta di un unico motivo con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale dichiarato nel dispositivo, con riguardo al capo A) di imputazione e rispetto a [redacted] non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere i fatti estinti per intervenuta prescrizione, con conseguente conferma delle statuizioni civili e condanna alla rifusione delle spese del grado.

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52
Firmato Da: DANIELA DAWAN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 30294ab02a4d019f

4. Il ricorso di [redacted] consta di cinque motivi di ricorso, articolati in altrettanti sotto motivi.

4.1. Con il primo motivo, si deducono mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e alla asserita attendibilità delle persone offese costituite parti civili, travisamento probatorio rispetto al capo A); in specie, per avere ignorato il contesto familiare e la sua incidenza sul narrato delle minori e, comunque, il tardivo riferimento delle minori ai fatti di violenza sessuali contestati, nonché per avere ignorato il contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse tra i diversi soggetti. La difesa lamenta che la Corte territoriale abbia accolto in maniera aprioristica l'impostazione accusatoria e il racconto della persona offesa, costituita parte civile, e che non abbia tenuto conto della dichiarazione, resa in sede di indagini difensive, dall'ex compagno di [redacted] in ordine al fatto che la ragazza non aveva subito alcuno stupro. Si tratterebbe di elemento travisato, avente natura decisiva, del tutto trascurato. Si sarebbe dovuto procedere ad un diverso e più approfondito vaglio di attendibilità delle persone offese, tenuto conto che le stesse avevano già subito plurime esperienze sessuali con persone adulte, che erano state in una comunità per abusi. Si sarebbero poi ignorate due conversazioni telefoniche (riportate nel sotto motivo I.3);

4.2. Con il secondo motivo, si deducono mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e alla asserita attendibilità delle persone offese costituite parti civili, travisamento probatorio rispetto al capo B); anche con riguardo al reale rapporto tra il [redacted] e [redacted] nonché circa i rapporti tra quest'ultima, [redacted] e il [redacted] assoluta mancanza di considerazione delle affermazioni di [redacted] e del ruolo della persona offesa. La difesa ricorda che la persona offesa aveva avuto rapporti sessuali con altre persone, come accertato dal Tribunale di Camerino, con sentenza passata in giudicato. Le imputazioni sarebbero generiche quanto ai fatti e alla loro collocazione temporale. La persona offesa nutrirebbe risentimento nei confronti dell'imputato;

4.3. Mancanza di motivazione in relazione agli artt. 192 e 603 cod. proc. pen. e travisamento probatorio per omesso esame delle produzioni documentali e delle indagini difensive, depositate con memoria difensiva il 15/04/2022; inosservanza dell'art. 603 cod. proc. pen. per la mancata rinnovazione istruttoria e per l'ammissione di nuove prove, avanzate sia nell'atto di impugnazione sia nella anzidetta memoria difensiva; mancata assunzione di una prova decisiva costituita dall'esame delle produzioni documentali e dall'esame del teste [redacted] sentito il 03/04/2022 in sede di indagini difensive, e della figlia [redacted] Alcuna ordinanza di rigetto sarebbe stata pronunciata dalla Corte di appello che si sarebbe limitata a glissare le istanze difensive;

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52
Firmato Da: DANIELA DAWAN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 30294ab02a4d019f

4.4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 111 Cost. per omessa motivazione in ordine al non accoglimento delle richieste di rinnovazione istruttoria e di ammissione di nuove prove, nonché per omessa o comunque insufficiente motivazione per addivenire alla condanna relativa al capo B); mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 533 cod. pen. per violazione del canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio"; violazione e falsa applicazione degli artt. 533 cod. pen. e 546 cod. proc. pen. anche per omessa indicazione dei criteri di valutazione della prova adottati e per l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Giudice ha ritenuto non attendibili le prove contrarie;

4.5. Violazione degli artt. 62-*bis* e 81 cod. pen. e, comunque, vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, entrambi oggetto di specifico motivo di appello.

5. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Suprema Corte ha chiesto che il ricorso di [redacted] sia dichiarato inammissibile, e che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio limitatamente alla posizione di [redacted]

6. In data 27/04/2026 sono pervenuti memoria, conclusioni e nota spese del difensore della parte civile, avv. [redacted]

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso nell'interesse di [redacted] è fondato. Quanto a [redacted] la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei suoi confronti relativamente al capo B) della rubrica per essere il reato estinto per prescrizione, dovendosi precisare che, stante la presenza della parte civile, i motivi di ricorso del [redacted] vanno comunque esaminati ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., agli effetti degli interessi civili e detto esame ne impone il rigetto.

2. Quanto al [redacted] È meritevole di accoglimento la censura con cui la sua difesa denuncia una contraddizione tra motivazione e dispositivo, assumendo che la Corte di appello avrebbe espresso in motivazione l'intenzione di assolvere l'imputato con formula piena salvo poi adottare nel dispositivo una diversa statuizione. Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge infatti, in modo univoco, che la Corte territoriale ha escluso la riferibilità dei fatti all'imputato [redacted] negandone la partecipazione sulla base di argomentazioni fattuali e logiche esplicitamente riconducibili alla formula assolutoria "per non aver commesso il fatto" *ex* art. 530, comma 2, c.p.p. (pag. 4 sent.). Nel dichiarare, invece, il non doversi procedere per

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52
Firmato Da: DANIELA DAWAN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 30294ab02a4d019f

intervenuta prescrizione e nel mantenere le statuizioni civili, il dispositivo risulta incompatibile con la volontà decisoria chiaramente espressa nella motivazione. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la regola della prevalenza del dispositivo non è assoluta, ma dev'essere contemperata avendo riguardo al caso specifico, con valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva, pertanto, la sua funzione di spiegazione e di chiarimento delle ragioni della decisione e che ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 2, n. 31119 del 19/03/2025, Cava Salvatore, Rv. 288560-02).

3. Quanto al [redacted] il residuo reato di cui al capo B), di cui agli artt. 609-*bis* e 609-*ter*, comma 1, n. 1, cod. pen., è estinto per intervenuta prescrizione. Occorre invero precisare che, trattandosi di fatti commessi nel giugno 2010, trova applicazione, quanto alla disciplina della prescrizione, il regime introdotto dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251. Ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod. pen., nel testo introdotto dalla citata legge, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato, senza tener conto dell'aumento derivante dalle circostanze aggravanti, salvo che si tratti di aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria o di circostanze ad effetto speciale. Nel caso di specie, non assume tuttavia rilievo, con riguardo al computo del termine prescrizionale, l'aggravante di cui all'art. 609-*ter*, comma 1, n. 1, cod. pen. – circostanza c.d. indipendente (ossia con determinazione della pena in misura indipendente) - conformemente al *dictum* delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 28953 del 27/04/2017, S., Rv. 269784) secondo cui, ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione del reato, le circostanze c.d. indipendenti che comportano un aumento di pena non superiore ad un terzo non rientrano nella categoria delle circostanze ad effetto speciale. Ne consegue che il termine ordinario di prescrizione è pari ad anni dieci, corrispondente al massimo della pena edittale prevista, all'epoca dei fatti, dall'art. 609-*bis* cod. pen.; tenuto conto dell'aumento massimo di un quarto previsto dall'art. 161, comma 2, cod. pen., il termine massimo è pari a dodici anni e sei mesi. A tale termine devono essere aggiunti, ai sensi dell'art. 159 cod. pen., i periodi di sospensione della prescrizione, complessivamente quantificati in 340 giorni. La prescrizione è, quindi, maturata in epoca anteriore alla data della presente decisione. Il reato deve pertanto essere dichiarato estinto, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tale capo.

3.1. Ciò detto, occorre rammentare come, nel giudizio di impugnazione, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni pronunciata

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52
Firmato Da: DANIELA DAWAN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 30294ab02a4d019f

dal primo giudice o dalla Corte di appello, in seguito a costituzione di parte civile nel processo, sia preciso obbligo del giudice, anche di legittimità, secondo il disposto dell'art. 578 cod. proc. pen., esaminare il fondamento dell'azione civile e verificare, senza alcun limite, l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale sulla base di un accertamento che, secondo i principi stabiliti dalla sentenza n. 182/2021 della Corte Costituzionale, deve unicamente fondarsi sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza riconoscere, neppure *incidenter tantum*, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto. Invero, il giudice dell'impugnazione, secondo la citata pronuncia, è chiamato a valutare gli effetti giuridici del fatto per cui è processo, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica contestata all'imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma se quella condotta sia stata idonea a provocare un "danno ingiusto" secondo l'art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno. La Corte Costituzionale ha ricordato che l'illecito civile, derivante da una fattispecie penale (art. 185 cod. pen.), pur fondandosi sull'elemento materiale e psicologico del reato, risponde tuttavia a diverse finalità e richiama un distinto regime probatorio, poiché il giudice, in particolare, non accerta la causalità penalistica che lega la condotta (azione od omissione) all'evento in base alla regola dell'«alto grado di probabilità logica» (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese), valendo invece il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria (in tal senso è la giurisprudenza a partire dalle Sezioni Unite civili, con le sentenze 11 gennaio 2008, n. 576, n. 581, n. 582 e n. 584). In sostanza, l'autonomia dell'accertamento dell'illecito civile non è revocata in dubbio dalla circostanza che esso si svolga dinanzi al giudice penale e sia condotto applicando le regole processuali e probatorie del processo penale (art. 573 cod. proc. pen.).

3.2. Poste le anzidette premesse, è quindi necessario accertare la sussistenza del fatto e la responsabilità dell'imputato, nei termini appena specificati, procedendo all'esame dei motivi di ricorso suscettibili di assumere reale incidenza sulla conferma o meno delle statuizioni civili, dovendosi rimarcare che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52
Firmato Da: DANIELA DAWAN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 30294ab02a4d019f

dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Le doglianze proposte nell'interesse di [redacted] sono prive di pregio. Considerato che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito conserva la libertà di un autonomo apprezzamento dei fatti, ma è tenuto a giustificare il proprio convincimento nel solco delle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento, evitando di riprodurre le carenze motivazionali già rilevate (Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013, P.M. in proc. Di Benedetto, Rv. 255122), il Collegio osserva che, quanto alla dedotta violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., la Corte territoriale ha fatto corretto governo dei limiti del giudizio di rinvio, attenendosi ai principi di diritto enunciati dalla sentenza rescindente. In particolare, essa ha preso in carico i profili critici evidenziati dalla Corte di cassazione, procedendo ad una nuova valutazione del compendio probatorio secondo uno schema argomentativo coerente con i rilievi di legittimità e senza reiterare i vizi già censurati. Le censure del ricorrente, espresse nel primo motivo di ricorso relativo al capo A) di imputazione, investono peraltro profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del *decisum*. In tema di sindacato del vizio di motivazione, invero, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428). Quanto al menzionato capo A), già dichiarato prescritto in sede di giudizio rescissorio, giova ricordare che il Giudice del rinvio ha congruamente ritenuto sussistente il fatto contestato a titolo di violenza sessuale di gruppo, riqualificandolo, «per effetto dell'insuperabile dubbio al riguardo della percezione del dissenso», ai sensi dell'art. 609-*quater* cod. pen., valorizzando in specie l'età infraquattordicenne della persona offesa (poco più che dodicenne).

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52
Firmato Da: DANIELA DAWAN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 30294ab02a4d019f

Quanto al capo B), la motivazione della sentenza non si esaurisce in un generico richiamo al narrato della persona offesa, ma individua una pluralità di elementi fattuali convergenti, ritenuti decisivi ai fini dell'affermazione di responsabilità. In particolare, la sentenza ha valorizzato la dinamica dell'episodio, caratterizzata dalla condotta dell'imputato che, dopo aver condotto la minore in una zona isolata, bloccava le portiere dell'autovettura, reclinava il sedile e poneva in essere una condotta fisicamente costrittiva, impedendo alla ragazza di sottrarsi. Ha inoltre dato rilievo alla manifestazione del dissenso, emergente dal pianto e dalla resistenza della persona offesa, nonché all'età infra-quattordicenne di quest'ultima e al marcato divario anagrafico e di maturità rispetto all'imputato. La Corte territoriale peraltro ha espressamente preso in considerazione anche le doglianze difensive incentrate sulle presunte incoerenze del narrato e sul contesto personale e familiare della vittima, ritenendole non decisive, osservando come, pur all'interno di un quadro complesso e problematico, le dichiarazioni della persona offesa presentassero un nucleo fattuale stabile e coerente, sorretto da elementi oggettivi idonei a rafforzarne l'attendibilità intrinseca. Pur non ignorando le criticità emerse nel complessivo percorso dichiarativo della minore, tanto da escludere la violenza per altri episodi, il Giudice del rinvio ha spiegato in modo non illogico perché tali criticità non incidessero sulla credibilità del racconto relativo al capo B). Del resto, è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni confessorie, accusatorie da chiamate in correità e testimoniali quando le parti del narrato ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale del riscontro, ove necessaria, e non sussista interferenza fattuale e logica – ossia un rapporto di causalità necessaria o di imprescindibile antecedenza logica – con quelle giudicate inattendibili, tale da minare la credibilità complessiva e la plausibilità dell'intero racconto (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 – 01).

4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [redacted] con riferimento al capo A) della rubrica, in relazione alle condotte realizzate nei confronti della minore [redacted] perché non ha commesso il fatto. La medesima sentenza va annullata nei confronti di [redacted] relativamente al capo B) della rubrica per essere il reato estinto per prescrizione. Il ricorso di [redacted] deve essere rigettato agli effetti civili, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile [redacted] ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Perugia con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52
Firmato Da: DANIELA DAWAN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 30294ab02a4d019f

In caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [redacted] con riferimento al capo A) della rubrica, in relazione alle condotte realizzate nei confronti della minore [redacted] perché non ha commesso il fatto. Annulla senza rinvio la medesima sentenza nei confronti di [redacted] relativamente al capo B) della rubrica per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso di [redacted] agli effetti civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [redacted] ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Perugia con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Oscuramento dati.

Così deciso il 12 maggio 2026

Il Consigliere estensore — Il Presidente

Daniela Dawan — Ugo Bellini

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52
Firmato Da: DANIELA DAWAN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 30294ab02a4d019f